



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Località Pedra Niedda
TEL. 0782/610820 FAX 0782/610275
nuic863008@istruzione.it – <http://www.icbaunei.gov.it/>
08040 BAUNEI (Ogliastra)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

A.S. 2017/2018

Aggiornato e revisionato con delibera
del Collegio Docenti del 29/11/2017
e del Consiglio d'Istituto del 29/11/2017

Sommario

REGOLAMENTO INTERNO.....	3
TITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI.....	5
TITOLO 2 - ALUNNI.....	9
TITOLO 3 - NORME COMPORTAMENALI.....	12
TITOLO 4 - SICUREZZA.....	18
TITOLO 5 - VIAGGI D'ISTRUZIONE.....	21
TITOLO 6 - GESTIONE LOCALI.....	22
TITOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....	24

REGOLAMENTO INTERNO

I docenti, gli alunni, i genitori e tutto il personale in servizio nell'Istituto sono tenuti, per quanto di competenza, ad osservare il presente regolamento.

PREMESSA

L'Istituto si basa sui principi della Costituzione al fine di realizzare una scuola democratica aperta a tutti che favorisce e promuove la formazione della persona attraverso il rinnovamento didattico-metodologico, la scuola è aperta a continue sperimentazioni che tengano conto delle esigenze degli alunni ma nel pieno rispetto della libertà di insegnamento.

L'Istituto rappresenta un centro di vita culturale inserito nella realtà sociale e il buon funzionamento del medesimo è affidato alla responsabilità di tutte le sue componenti.

E' garantita la libertà ideologica, d'informazione e di espressione che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, prepara alla vita democratica, sono quindi vietati atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, le manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza.

Le componenti della scuola e i loro organismi si adoperano per eliminare cause e conseguenze di ogni sperequazione. Pertanto:

- ogni componente è responsabile, nell'ambito delle rispettive competenze, dei propri doveri e dei propri diritti;
- deve attuarsi una costante e attiva collaborazione con le famiglie degli alunni per lo svolgimento dell'attività educativa e di istruzione;
- sono doverosi il reciproco rispetto e la civile correttezza nei rapporti tra le varie componenti della scuola;
- la scuola è aperta ad ogni forma di attività idonea ad integrare le funzione formativa degli studenti.

FINALITÀ

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico;
- Regolare i comportamenti individuali e collettivi;
- Contribuire, attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.

Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 275\1999, D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell'istituzione scolastica.

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ai genitori viene consegnato il Patto Educativo di Corresponsabilità contenente i diritti ed i doveri dei docenti, degli studenti e della famiglia, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola. Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio d'Istituto.

TITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Baunei comprende le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Baunei, della frazione di S. Maria N., del Comune di Triei, del Comune di Urzulei.

Art.2 – ORGANI COLLEGIALI

Sono organi collegiali dell'Istituto Comprensivo:

- Consiglio di Istituto (triennale)
 - Collegio dei Docenti (annuale)
 - Consiglio di classe, Consiglio di interclasse e di intersezione (annuale)
 - Commissione elettorale (biennale)
 - Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti (annuale)
 - Assemblea di classe e di sezione (annuale)
- a. Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, interclasse e di intersezione, operano fra di loro in forma coordinata nei casi in cui esercitano competenze parallele, seppur con diversa rilevanza, in determinate materie.
 - b. La Commissione elettorale nell'ambito delle sue competenze, si riunisce previa convocazione da parte del suo Presidente, tutte le volte che deve preparare i lavori derivanti dalle scadenze elettorali.
 - c. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, in qualità di uditori, insegnanti, personale non docente, genitori del Circolo ed altri interessati.
 - d. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, ivi compresa la valutazione degli alunni, spettano al Consiglio di classe, interclasse e di intersezione con la sola presenza dei docenti.

Art. 3- CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto , nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica ed ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare su proposta del Dirigente scolastico:

- Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento.
- Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento.
- Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Ds e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili.
- Approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola.

- Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi; il regolamento della scuola inoltre deve stabilire le modalità:
 - a. per l'uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, della biblioteca;
 - b. per la vigilanza degli alunni all'ingresso, durante la permanenza e all'uscita dalla scuola;
 - c. per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell'art. 42 del T.U. D. L.gs n. 297
- Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.T.O.F., decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.T.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Approva i criteri generali per la programmazione educativa e e l'attuazione delle attività curricolari e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e potenziamento, alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione.
- Delibera le iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste all'art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90.

Art. 4- COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo Vicario; Il DS si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del DS o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere. Riferimento normativa: art.7 del D.Lgs. 297/94 e DPR 275/99

Art. 5- CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario a cadenza regolare; altre convocazioni di tipo straordinario possono essere effettuate su richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi componenti. I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe. L'elezione dei consigli di classe si svolge annualmente, tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti, è inoltre diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Il consiglio di classe a vari livelli di scuola, si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Collegio docenti in ordine all'azione educativa e didattica, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e della valutazione periodica e finale spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

- **Consiglio di intersezione**

Infanzia: è costituito da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

- **Consiglio di interclasse**

Primaria: è costituito da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

- **Consiglio di classe**

Scuola Secondaria di I grado : tutti i docenti tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.

Rif. normativo: art.5 del Dlgs 297/1994.

Art. 6- NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 7- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente

Scolastico:

- in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 8- ASSEMBLEA

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

L'Assemblea dei genitori può essere di classe/sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.

TITOLO 2 - ALUNNI

SCUOLA DELL' INFANZIA

Art. 9 – ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Le iscrizioni si effettuano con le modalità ed il calendario emanati dal MIUR.

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni *on line*", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta (quest'anno **dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018**), attraverso la compilazione dell'apposita scheda.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci**", per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge **costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.**

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. **Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.**

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L'ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004.

E' possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Per l'a.s. 2017/18 possono iscriversi i bambini in età compresa tra i tre ed i cinque anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2018. Gli alunni anticipatari, che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018, verranno accolti secondo i seguenti criteri deliberati dal collegio docenti:

- 1) numero alunni della sezione
- 2) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;
- 3) autonomia dal pannolone

Art. 10- INSERIMENTI TARDIVI

Ogni nuovo inserimento è possibile nel caso in cui vi sia disponibilità di posti.

Art. 11 ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Viene approvato annualmente dal Consiglio nel rispetto della normativa vigente.

Per il corrente a.s. è il seguente:

- dal lunedì al venerdì **8,00 - 16,00** **chiusura il sabato** per i plessi di Baunei, S. Maria N., Triei,
- dal lunedì al venerdì **8,15 -16,15** , **sabato ore 8,15, 13,15** il plesso di Urzulei
-

SCUOLA PRIMARIA

Art. 12 – ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI

Le iscrizioni degli alunni, obbligati alla frequenza della classe prima, si effettuano secondo le modalità ed il calendario emanati dal MIUR.

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*", (quest'anno dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018).

I genitori:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il **31 dicembre 2018**;

- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il **31 dicembre 2018** ed entro il 30 aprile 2019. **Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.**

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

. Le iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d'ufficio.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Art. 13 – FORMAZIONE DELLE CLASSI

La formazione delle classi è effettuata secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti: eterogeneità di genere, età e di maturazione e preparazione generale degli alunni. Il Dirigente Scolastico, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi ed i relativi ambiti di competenza disciplinare, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.

Art. 14 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO

L'orario di funzionamento delle scuole Primarie viene approvato annualmente dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto nel rispetto della normativa vigente.

Per l'a.s. 2017-2018 sarà il seguente:

plessi di Santa Maria Navarrese-Triei-Urzulei/Tempo scuola 27 ore

dal lunedì al venerdì 8.30-13.30

un rientro pomeridiano di 2 ore 15.00-17.00 (martedì)

Sabato chiuso.

Plesso di Baunei tempo scuola 40 ore

dal lunedì al venerdì 8.30-16.30

Sabato chiuso.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*", (quest'anno dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018).

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

Art. 15 – FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le classi sono formate dal Dirigente scolastico secondo i principi di eterogeneità di genere. I dati e le informazioni utili per la formazione delle classi vengono acquisiti attraverso incontri di continuità con gli insegnanti degli ordini di scuola precedenti

Art. 16-- ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Viene approvato annualmente dal Consiglio nel rispetto della normativa vigente.

Per l'a.s. 2017- 2018 sarà il seguente:

plessi di Santa Maria Navarrese-Triei-Urzulei tempo scuola prolungato 36 ore

- lunedì - mercoledì – venerdì sabato ore 8.30 -13.30
- martedì – giovedì ore 8.30 – 16.30 (13.30 – 14.30 servizio mensa scolastica)

plesso di Baunei tempo scuola 30 ore

dal lunedì al sabato 8.30-13.30

TITOLO 3 - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 17- NORME COMPORTAMENTALI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata scolastica e a manifestare rispetto verso il personale docente, non docente e verso i compagni.

Chiunque dovrà manifestare il massimo rispetto nei confronti delle eventuali diversità: di opinione, lingua, religione, livello culturale, stato sociale e sviluppare un atteggiamento inclusivo.

- a) prendere coscienza dei personali diritti e doveri
- b) osservare scrupolosamente l'orario scolastico e essere sempre puntuali;
- c) frequentare regolarmente le lezioni e i rientri pomeridiani, ove siano previsti;
- d) limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;
- e) studiare con regolarità e serietà;
- f) partecipare alle attività didattiche con attenzione e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
- g) portare sempre il materiale didattico occorrente;
- h) eseguire regolarmente e con impegno i compiti assegnati per casa e applicarsi nello studio costantemente;
- i) tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni;
- j) mantenere un comportamento corretto durante la mensa (scuole a Tempo Pieno e Prolungato);
- k) mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell'ora evitando di alzarsi dal proprio banco.
- l) mantenere un comportamento corretto e ordinato durante l'ingresso, uscita nel e dall'edificio scolastico;
- m) evitare e contrastare episodi di violenza e azioni di bullismo e cyberbullismo;
- n) usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- o) non utilizzare a scuola telefoni cellulari (C.M. 15/3/07)
- p) evitare di provocare danni alle cose, alle persone, alle suppellettili e al patrimonio della scuola.
- q) rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni agli ambienti, alle attrezzature scolastiche e agli arredi messi a disposizione;
- r) sentirsi coinvolti in modo responsabile nella gestione della qualità della vita scolastica
- s) essere puntuali nel riportare a scuola gli avvisi, le comunicazioni e le autorizzazioni firmate dai genitori;
- t) rispettare le norme avendo piena coscienza delle conseguenze

Art. 18- INGRESSO A SCUOLA

Per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita valgono le seguenti norme:

a) ogni docente si troverà a scuola cinque minuti prima delle lezioni per l'accoglienza degli alunni . L'ingresso a scuola è fissato secondo l'orario stabilito per ciascuna sede e ordine dell'Istituto. Gli alunni devono entrare a Scuola al suono della campana e dirigersi nell'aula insieme all'insegnante.

b) L'ingresso in ritardo dell'alunno non deve essere superiore ai 10 minuti e dovrà essere autorizzato dal Dirigente scolastico (nel plesso è rappresentato dal fiduciario) e annotato nel registro di classe. Ripetuti ritardi e assenze non giustificati saranno oggetto di richiamo da parte del capo d'Istituto e di incontro informativo con i genitori dell'alunno (C.M. 61/80).

Nei casi in cui il ritardo sia superiore ai 10 minuti i genitori sono tenuti a firmare la richiesta di ingresso posticipato nell'apposito modulo che verrà loro consegnato dai collaboratori scolastici e vistato dal docente presente in classe.

c) Al fine di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, i genitori di tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado), all'inizio dell'anno scolastico, compileranno una dichiarazione scritta, in cui indicheranno, in caso di impedimento personale, i nomi delle persone delegate a prelevare il figlio/a in caso di uscita anticipata. Alla delega saranno allegati copia del documento d'identità di entrambi i genitori e della/e persone delegate.

d) Nessun alunno può uscire da solo durante l'orario scolastico, né essere ritirato da persona minorenni.

e) L'alunno che entra a scuola in orario diverso da quello stabilito o che esce prima della fine delle lezioni, dovrà essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, munito di documento di riconoscimento, il quale dovrà compilare e firmare l'apposito modulo che verrà consegnato al collaboratore scolastico. Il docente annoterà l'avvenuto ingresso/uscita nel registro di classe.

f) In tutti i casi di uscita anticipata comunicati dal Dirigente scolastico (assemblea sindacale...), è necessario che gli alunni abbiano la relativa comunicazione firmata dai genitori. I docenti che alle 8.30 avranno verificato che l'alunno non ha la comunicazione firmata provvederanno a far avvisare i genitori entro le 9.00, quindi alle 11/11.30 i docenti che hanno aderito all'assemblea, potranno recarvisi.

g) Al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, ogni docente accompagnerà ordinatamente e senza schiamazzi, gli alunni fino al portone di ingresso dell'edificio o comunque fino al termine degli spazi di pertinenza della scuola. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti durante la fase di uscita.

i) Uscita autonoma da scuola degli alunni minori di anni 14

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un loro processo di autoresponsabilizzazione, possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione (CONVENZIONE CONCORDATA SCUOLA-FAMIGLIA valida per tutto il corso degli studi) **esonera** il personale scolastico dalla **responsabilità** connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

l) I bambini della **Scuola dell'Infanzia** sono accompagnati in genere dai propri genitori o dagli assistenti negli scuolabus. Per l'uscita dalla scuola, quanti non si servono degli scuolabus, saranno sempre prelevati da un genitore. In caso di loro impedimento personale, all'inizio dell'anno scolastico o quando dovesse sorgere l'esigenza, essi rilasceranno ai docenti di sezione una dichiarazione scritta contenente le modalità di prelievo del proprio figlio e le generalità della persona, che provvederà al ritiro dalla scuola

n) I collaboratori scolastici vigilano sempre sugli alunni durante l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico in modo da garantire gli spostamenti secondo le regole di sicurezza.

Art. 19- PERMANENZA DEGLI ALUNNI A SCUOLA

a) Per tutto il tempo in cui gli alunni sono a scuola, la responsabilità è degli insegnanti.

La sorveglianza dovrà essere particolarmente attenta durante la ricreazione al fine di prevenire i danni alle persone e alle cose e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

b) I collaboratori scolastici, durante la ricreazione, intensificheranno il controllo sugli alunni negli spazi comuni e nei locali dei servizi igienici, intervenendo immediatamente dove necessario.

c) Durante la lezioni gli alunni devono stare in classe, pertanto gli insegnanti eviteranno di farli uscire, salvo necessità fisiologiche; qualora l'insegnante si trovasse nella necessità di lasciare l'aula, chiamerà a sostituirlo temporaneamente il collaboratore scolastico.

d) I cambi di classe dovranno essere effettuati dai docenti in modo più celere possibile e soltanto dopo aver dato disposizioni precise agli alunni che dovranno restare seduti al proprio posto lasciando aperta la porta dell'aula. Durante il cambio dell'ora i docenti dovranno spostarsi di classe nel modo più rapido possibile. Viste le considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza dell'insegnante. I collaboratori scolastici, a loro volta, devono contribuire ad impedire il verificarsi di eventi dannosi vigilando sulle classi durante gli spostamenti dei docenti.

e) Il Docente che ha terminato il suo orario di servizio, non può lasciare incustodita la classe, ma deve attendere, vigilando su di essa, l'insegnante che gli dia il cambio. Eventualmente, il docente uscente deve rivolgersi al collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe, agevolando il cambio fino al subentro del docente previsto in orario, o nel caso questo non avvenisse segnalerà il ritardo al responsabile di sede.

f) Ai cambi dell'ora è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula per qualunque motivo (compreso recarsi in bagno) e attenderanno l'insegnante dell'ora successiva seduti al loro posto.

f) Durante la permanenza in classe, i docenti adotteranno ogni precauzione per assicurare l'incolumità degli alunni, impedendo l'uso di strumenti non consentiti (es. forbici appuntite, taglierine, punteruoli e tutto ciò che può rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone).

g) Premesso che la partecipazione alla mensa scolastica ha un valore formativo, l'alunno, di norma, dovrà essere presente; qualora ci siano impedimenti affinché egli possa usufruire del servizio di mensa scolastica, i genitori dovranno:

- comunicarlo per iscritto agli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo, con documentata motivazione;
- provvedere personalmente al ritiro dell'alunno o mediante persona di fiducia da loro delegata.
- L'alunno dovrà comunque rientrare all'inizio delle lezioni pomeridiane.
- In mensa potrà essere consumato solo il cibo fornito dalla società autorizzata.

Art. 20 RESPONSABILITA' PER DANNI - SMARRIMENTI -ASPORTAZIONI

Nel caso di danneggiamenti non accidentali a suppellettili, attrezzature e strutture scolastiche o al materiale di laboratorio, della biblioteca e ad ogni proprietà dell'istituzione scolastica, il responsabile risarcirà il danno nel termine che verrà stabilito dalla Presidenza. Nel caso che non si conoscano i colpevoli, la somma dovrà essere divisa tra tutti gli studenti presenti nel momento dell'accaduto e/o all'intera classe esclusi gli assenti.

E' cura degli allievi custodire gli effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, ...).

L'Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di cose o effetti personali degli allievi.

Art. 21 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI

All'inizio di ogni anno scolastico viene elaborato collegialmente il calendario del piano delle attività. Incontri di tipo individuale possono essere richiesti tramite comunicazione scritta sul diario. Durante i colloqui con gli insegnanti, poiché non è possibile garantire la vigilanza, **gli alunni possono rimanere all'interno degli spazi scolastici solo se desiderano partecipare ai colloqui e i genitori ne assicureranno la vigilanza e non consentiranno che circolino liberamente nell'Istituto.**

Art. 22 DIVIETO DI FUMARE

1. E' vietato a tutti, professori, allievi e personale non docente, fumare nelle aule, nelle palestre, nelle sale di riunione, nei locali interni e negli spazi esterni all'edificio scolastico. (L. n° 584 del 11.11.1975).

Nella G.U. Serie Generale n. 214, del 12.09.2013, è stato pubblicato il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo: “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. La data di entrata in vigore del medesimo provvedimento è il 12/09/2013. Pertanto, anche le nuove regole in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, specificate nell’art. 4 del decreto-legge in oggetto, di seguito riportate, sono entrate in vigore il 12.09.2013: “Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I docenti, i non docenti, gli allievi, i genitori degli allievi, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la normativa, estensibile anche a tutte le persone estranee all'Istituto che temporaneamente dovessero accedere all'interno del medesimo per motivi diversi. Per i trasgressori sono applicate le sanzioni previste dalla legge.

Art. 23 (A) USO DEI TELEFONI CELLULARI

E' SEVERAMENTE VIETATO l'uso dei telefoni cellulari durante tutta la giornata scolastica.

Nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, la scuola garantirà la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante il telefono della scuola.

Su questo punto, anche con riferimento alla Direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, si puntualizza:

a. L'utilizzo del cellulare durante le ore trascorse a scuola e in tutte le attività didattiche (intendendo per esse non solo le ore di lezione, ma anche i momenti di ricreazione, mensa, spostamenti dall'aula per qualsiasi motivo, il cambio dell'ora, palestra, bagni, corridoi, uscite didattiche ...) è assolutamente **vietato**.

b. I docenti sono autorizzati al ritiro temporaneo dell'apparecchio agli studenti che non rispettino tale disposizione. Il telefonino sarà consegnato al Responsabile di plesso o in Presidenza e potrà essere ritirato esclusivamente dai genitori al termine delle lezioni.

In caso di recidiva, saranno irrogate sanzioni disciplinari decise dal Consiglio di Classe e nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico.

Art. 23(B) USO DI INTERNET E DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI

Le aule scolastiche sono dotate delle Lavagne Interattive Multimediali e quasi tutte di connessione internet. Per l'acquisizione della competenza chiave europea “COMPETENZA DIGITALE”, l'uso di internet e degli strumenti tecnologici da parte degli alunni è ammesso:

➤ per ricerche di carattere didattico-educativo, per l'acquisizione di materiali utili all'approfondimento delle materie di studio e per apprendere l'utilizzo rispettando le regole.

➤ Gli alunni possono portare a scuola e utilizzare tablet / pc **ESCLUSIVAMENTE** in presenza del docente di turno solo per ricerche o attività, opportunamente programmate dal docente e inerenti il lavoro scolastico;

➤ Durante la navigazione in rete gli alunni dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del docente, pertanto un uso improprio, illecito o fraudolento sarà sanzionato.

➤ La navigazione in INTERNET non è libera ma progettata, guidata e seguita dall'insegnante che controllerà e vigilerà per tutta l'attività.

➤ E' assolutamente vietato inserirsi nelle chat (facebook\twitter), scaricare musica, filmati non didattici e giocare.

Il docente controllerà che venga osservato il presente Regolamento e avrà cura di variarlo o di integrarlo qualora se ne evidenziasse la necessità, allo scopo di garantire la massima efficienza nell'uso della rete.

Art. 24- MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

- a)** Tutti gli alunni della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali, compresi gli spazi destinati alla mensa ed a ripristinarla in caso di inosservanza. Pertanto, gli alunni devono badare a non lasciare per terra gesso, carta o resti di cibo, a non scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri.
- b)** Qualsiasi scritto, disegno, macchia sulle pareti dell'aula sarà eliminato imbiancando tali pareti a spese della classe. Se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa sarà sostenuta da tutti coloro che usufruiscono di tali locali.
- c)** Gli alunni hanno il dovere di usare il materiale e gli arredi scolastici con cura e correttamente in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In caso di rottura o danneggiamento di materiale, arredi o sussidi, la famiglia, entro dieci giorni dalla comunicazione, dovrà provvedere direttamente alla adeguata riparazione a norma di legge e all'acquisto del materiale danneggiato consegnandolo alla segreteria. Qualora la famiglia non provvedesse, sarà richiesta la somma equivalente alla riparazione che sarà effettuata a cura della scuola. La riparazione del danno o il versamento della somma dovuta va effettuata comunque non oltre il termine dell'anno scolastico.
- d)** Nel caso di atti di vandalismo e rotture in cui non sarà individuato il colpevole, sarà chiamata al risarcimento del danno l'intera classe o scuola.

Art. 25- GESTIONE DELL'INTERVALLO

- a)** L'intervallo, durante il quale gli allievi possono uscire dalle aule, è fissato: dalle 11,00 alle 11,20 per la Scuola Primaria, dalle 11,20 alle 11,35 per la Scuola Secondaria di I grado;
- b)** Gli alunni potranno consumare la merenda e accedere ai servizi igienici (non più di due per volta).
- c)** Non è consentito l'uso di bevande diverse dall'acqua e dal succo di frutta.
- d)** Intervallo post mensa: gli alunni potranno essere accompagnati nel cortile dal docente della classe
- e)** Durante l'intervallo la vigilanza è assicurata dagli insegnanti di classe; nei servizi igienici dai collaboratori scolastici.
- f)** Il cambio dei docenti nella scuola secondaria avviene alle ore 11,35.
- g)** L'intervallo si svolge nell'aula e/o nello spazio antistante. È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Per qualsiasi problema si verifichi durante l'intervallo, l'alunno deve rivolgersi immediatamente al proprio insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione ed interverrà tempestivamente.

Art. 26- ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

- a)** Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado giustificheranno eventuali ritardi mediante comunicazione dei genitori, al più tardi il giorno successivo.
- a)** Gli alunni assenti, per qualsiasi motivo, giustificheranno puntualmente per essere riammessi alle lezioni. La giustificazione scritta sull'apposito libretto distribuito dalla scuola, dovrà indicare la durata, il motivo dell'assenza e sarà firmata dalla persona (genitore o chi ne fa le veci) che ha apposto la firma al ritiro del libretto.
- b)** La firma sul libretto deve essere apposta in presenza del dirigente Scolastico o di un suo delegato.
- c)** L'alunno che dimentica per il terzo giorno consecutivo la giustificazione sarà ammesso solo su autorizzazione del Responsabile di Plesso e il giorno dopo sarà accettato solo se accompagnato

da un genitore. L'inadempienza comporterà all'alunno l'annotazione di assenza non giustificata sul registro di classe e saranno informati i genitori.

d) Sarà cura del Coordinatore di Classe, in ogni caso, individuare i casi di assenze e di ritardi ripetuti e avvertire l'ufficio di presidenza.

e) Per le assenze di cinque o più giorni, **per motivi di famiglia o per motivi di salute**, la giustificazione sarà fatta personalmente da un genitore.

g) Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado D.L.vo 66/2017

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti, con propria delibera, potrà stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna/o consenta al c. di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle famiglie il relativo orario annuale e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell'a.s..

L'istituzione scolastica fornirà, secondo una periodicità stabilita, comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali agli alunni e alle loro famiglie in relazione alle ore di assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'a. s., il consiglio non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

D.L.vo 59/2004), salvo i casi previsti in deroga di:

- Malattia certificata;
- Appartenenza a nuclei familiari stranieri con abitudini di vita che determinano, durante l'anno scolastico, assenze non volute;
- Appartenenza a famiglie disagiate seguite dai servizi sociali;
- Assenze pomeridiane nei periodi di mancato funzionamento della mensa, per gli alunni per i quali è difficile raggiungere la sede, nel pomeriggio.

In caso di smarrimento del libretto delle assenze, gli interessati ne richiederanno uno nuovo. In caso di assenze di massa, non giustificate da eventi eccezionali, la scuola provvederà ad avvisare le famiglie. A carico degli assenti saranno presi provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio di Classe.

TITOLO 4 - SICUREZZA

ART.27 - ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali, autorizzati dal Dirigente, devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento, attendere il termine delle lezioni e non possono interromperle.

ART. 28 - ACCESSO E SOSTA NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli.
2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola, purchè non utilizzati dagli alunni, sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. se non sussistono dei divieti all'utilizzo.
3. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.
4. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.
5. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

ART. 29 -ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio e si limiterà alla sosta nell'ingresso interno dell'edificio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.

ART.30 -RISCHIO ED EMERGENZA

Tra il personale di ogni plesso, deve essere individuato il componente del Servizio di Prevenzione/Protezione dell'Istituto con il compito di:

- 1) individuare le situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza/utilizzo esterna e segnalarle al Dirigente Scolastico;
- 2) collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- 3) verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
- 4) curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti. Eventuali chiavi, pur collocate in modo non accessibile agli alunni, devono essere di presa immediata;
- 5) tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

ART. 31- OBBLIGHI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve:

- 1) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
- 2) utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- 3) segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/ apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- 4) adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestivamente informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
- 6) non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;

I collaboratori scolastici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza, devono:

- 1) svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti
- 2) tenere chiuse e controllate le uscite;
- 3) vigilare e supportare i docenti durante l'ingresso e l'uscita degli alunni;
- 4) controllare la stabilità degli arredi;
- 5) tenere chiuso l'armadietto del pronto soccorso;
- 6) custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
- 7) pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- 8) tenere asciutti i pavimenti.
- 9) Spegnimento delle LIM

ART.32- SICUREZZA DEGLI ALUNNI

La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.

Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:

- a. rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
- b. controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
- c. stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
- e. applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/cambio docenti;

- f. programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- g. valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
- h. porre attenzione alla disposizione degli arredi e all' idoneità degli attrezzi;
- i. non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
- l. porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per se stesse non presentano rischi particolari;
- m. in particolare nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili a rottura;
- n. richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.

ART. 33- SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l'orario scolastico.

Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti 'farmaci da banco'. I genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall'uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli.

Previa richiesta scritta e motivata, i genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni.

I genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il medico responsabile le modalità di assunzione dei farmaci e/o il loro intervento in orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci 'salva vita' (es. insulina).

Ferma restando la validità del principio di cui al punto 1) del presente articolo, la somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico.

ART.34 - INFORTUNI ALUNNI

Nell'eventualità che accada un infortunio, gli insegnanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:

- a. Contattare il 118 nei casi gravi e immediatamente la famiglia o altre persone di fiducia segnalate dalla famiglia stessa all'inizio di ogni anno;
- b. Chiedere l'intervento del medico;
- c. Informare subito il Dirigente Scolastico e l'Ufficio.
- d. Presentare, per qualsiasi infortunio, la relazione analitica in ordine all'infortunio acquisendo anche testimonianze scritte di persone che hanno assistito all'accaduto);
- e. Compilare l'apposito modulo per la Compagnia Assicuratrice.

TITOLO 5 – VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 35- USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE CULTURALE

L'istituto promuove, nell'ambito delle finalità formative e di istruzione che gli sono proprie, autonome iniziative di viaggi, di scambi culturali, partecipazione a spettacoli e avvenimenti sportivi, volte eminentemente all'ottenimento di una più stretta corrispondenza tra lo studio e la conoscenza della realtà culturale, economico-sociale. Nell'organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione si devono osservare le seguenti direttive:

- a) le visite guidate possono essere organizzate a favore degli alunni della **Scuola dell'Infanzia** nell'ambito del territorio comunale o al massimo per raggiungere un comune limitrofo;
- a) le visite guidate e i viaggi di istruzione a favore degli alunni della **Scuola Primaria** possono essere organizzati non solo in ambito regionale; per gli alunni delle classi quinte è possibile organizzare i viaggi d'istruzione su tutto il territorio nazionale (deliberazione Consiglio d'Istituto del 21.10.2014);

- b) i viaggi di istruzione a favore degli alunni frequentanti il terzo anno della **Scuola Secondaria di 1° grado** possono essere organizzati in ambito nazionale o europeo.
- c) I viaggi di istruzione potranno essere effettuati soltanto con la partecipazione di almeno i 2/3 degli allievi della singola classe. La mancata adesione al viaggio non autorizza l'assenza dalle lezioni degli allievi rimanenti.
- d) Nell'organizzazione del viaggio, al fine di rendere più agevole e sicura la realizzazione,
- e) l'Istituzione scolastica è tenuta a servirsi delle strutture (**agenzie di viaggio, ristorazione e cooperative locali**) in possesso di **regolare licenza**.
- f) I progetti delle uscite guidate e dei viaggi di istruzione saranno riportati nel PTOF e rispetteranno tutte le disposizioni impartite dal MIUR.
- g) Di norma **i genitori non possono partecipare ai viaggi di istruzione**, sarà comunque il Dirigente a valutare caso per caso sull'opportunità o meno che questi prendano parte al viaggio; una loro eventuale partecipazione non potrà in nessun caso comportare oneri a carico del bilancio dell'istituzione scolastica.
- h) I **docenti accompagnatori** di norma devono essere individuati tra i docenti appartenenti alle classi partecipanti ai viaggi.
- i) Quanto al **numero degli accompagnatori**, viene stabilita la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni; il Dirigente può elevare di una unità e fino ad un massimo di tre unità per classe, sempre che ricorrano effettive e motivate esigenze.

TITOLO 6 – GESTIONE LOCALI

Art. 36- CONCESSIONE LOCALI

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente.

TITOLO 7- DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo, hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, (quale luogo di crescita civile e culturale della persona) rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio di un declino progressivo sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. La scuola intende sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAUNEI

Nota 31 luglio 2008

Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

Disciplina e sanzioni

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.
- c) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- d) Le negligenze nei compiti, così come le trasgressioni e le conseguenti sanzioni adottate, verranno registrate nel diario di classe e segnalate alla famiglia che verrà convocata qualora simili comportamenti venissero ripetuti almeno 3 volte o se ne rilevi la necessità.
- e) I danni derivanti da atti di vandalismo saranno risarciti dall'alunno che li ha provocati. Sarà il Capo d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe, nei casi di gravità, che, di volta in volta, determinerà l'ammontare del danno dopo aver espletato le necessarie indagini.
- f) In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, le sanzioni ed i provvedimenti potranno comportare allontanamento dall'attività scolastica. Tale provvedimento viene adottato dal Consiglio di classe nella sua interezza e i genitori dell'alunno. Il Provvedimento sarà notificato direttamente ai genitori dal Dirigente Scolastico.
- g) Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.
- h) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- i) Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe e dal docente.
- l) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- m) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa comunque riferimento allo Statuto degli Studenti.

Art 38 - IMPUGNAZIONI E RICORSI

Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato e da due rappresentanti dei genitori eletti. Il Consiglio d'Istituto elegge, a scrutinio segreto, la componente docente e i due rappresentanti dei genitori individuando i candidati al proprio interno.

Con la stessa procedura vengono eletti i membri supplenti, che subentrano a quelli effettivi in caso di assenza giustificata o di incompatibilità. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se sono presenti tutti i membri in prima convocazione ("organo perfetto") o la maggioranza in seconda convocazione. Non è consentito ai membri componenti astenersi dalle deliberazioni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

Un'ulteriore fase impugnatoria prevede il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

Art 38 - COMPORTAMENTI PASSIBILI DI SANZIONI DISCIPLINARI

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni/e devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto lo statuto degli studenti e delle studentesse, visto il Patto educativo di corresponsabilità condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANI COMPETENTI
Frequenza regolare	a. Assenze ripetute b. Mancata giustificazione dell'assenza c. Assenza ingiustificata reiterata con 3 annotazioni	a. richiamo in classe b. annotazione sul registro di classe c. Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai famigliari, l'alunno il giorno dopo sarà accettato solo se accompagnato dai genitori	a. docente c. docente c. docente/e Responsabile di Plesso
Puntualità	Ritardi ingiustificati	a. Richiamo in classe b. annotazione sul registro di classe c. Comunicazione alla famiglia e convocazione per n° 3 annotazioni per ritardi	a. Docente b. Docente c. Docente Coordinatore
Uso corretto del materiale didattico	Uso inappropriato del materiale didattico	a. richiamo in classe b. sequestro e restituzione alla famiglia	a/b Docente
Non utilizzo del cellulare durante le ore della giornata scolastica (C.M. 15/3/2007 Prot.n30)	Lasciare il cellulare acceso e/o usarlo durante le ore della giornata scolastica	a. Richiamo verbale b. Annotazione sul registro di classe, sequestro temporaneo del cellulare e convocazione della famiglia e consegna	a. Docente b. Docente/Coordinatore/Dirigente Scolastico
Utilizzo corretto delle apparecchiature elettroniche e di Internet	Uso improprio di apparecchiature elettroniche e di internet a scuola	a. richiamo verbale b. annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia in caso di recidiva. c. sospensione	a. Docente b. Docente e c. Consiglio di classe / Dirigente Scolastico

Rispetto della privacy	<p>Violazione delle norme che tutelano la privacy: abuso di dati personali (raccolta e diffusione testi, immagini e filmati che violano il diritto e la libertà della persona fatta oggetto della ripresa o registrazione);</p> <p>Reiterazione dell'abuso</p>	<p>a. Sospensione da 1 a 15 giorni</p> <p>b. Sospensione per più di 15 giorni</p>	<p>a. Cdc/Dirigente Scolastico</p> <p>b. Consiglio d'Istituto</p>
Utilizzo di vestiario adeguato (obbligo di grembiule, vestiario consono all'ambiente, tuta da ginnastica)	Abbigliamento inadeguato	<p>a. richiesta di giustificazione intervento educativo: discussione in classe</p> <p>b. convocazione della famiglia se reiterato</p>	<p>a. docente</p> <p>b. docente/ comunicazione in CdC</p>
Garantire la regolarità della comunicazione scuola-famiglia	<p>a. Non far firmare le comunicazioni, i voti delle verifiche, ecc.</p> <p>b. falsificare la firma di genitori, insegnanti, ecc.</p>	<p>a. richiamo verbale e annotazione sul diario, se si ripete per 3 volte viene convocata la famiglia</p> <p>b. annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia ed eventualmente sospensione di 1 giorno</p>	<p>a. docente/coordinatore</p> <p>b. Cdc/Dirigente Scolastico</p>
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	<p>a. disturbo della lezione/attività didattica</p> <p>b. rifiuto a svolgere il compito assegnato</p> <p>c. dimenticanze ripetute del materiale scolastico</p>	<p>a. richiamo verbale, ammonizione scritta, convocazione dei genitori se il comportamento si ripete, ed eventuale sospensione</p> <p>b. richiamo verbale, ammonizione scritta e convocazione dei genitori</p> <p>c. richiamo verbale, ammonizione scritta e convocazione dei genitori</p>	<p>a. docente, Coordinatore, Cdc</p> <p>b. docente</p> <p>c. docente</p>
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza che tutelano la salute	<p>a / b Inosservanza delle norme e violazione dei regolamenti e/o comportamenti che possono mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui</p> <p>c. Fumare nei locali dell'Istituto</p>	<p>a. richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia</p> <p>b. annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia ed eventuale sospensione da 1 a 15 giorni</p> <p>c. sanzione amministrativa</p>	<p>a. docente/Coordinatore /CdC</p> <p>b. docente/Cdc/Dirigente Scolastico</p>

<p>Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA, dei compagni</p>	<p>a. comportamento non corretto al cambio dell'ora e negli spostamenti interni b. comportamento non corretto durante la mensa, come: urlare, sprecare il cibo, lanciare oggetti...) c. linguaggio e gesti offensivi; d. minacce; e. risse e/o colluttazioni</p>	<p>a. ammonizione scritta e convocazione dei genitori b. ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione ai genitori, convocazione degli stessi. c. ammonizione scritta e convocazione dei genitori. Eventuale sospensione in caso di linguaggio e gesti volgari; d. ammonizione scritta e convocazione dei genitori. Eventuale sospensione e. annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori. Eventuale sospensione.</p>	<p>a. docente/Coordinatore b. docente/Coordinatore e DS c. docente,/Cdc /DS d. Docente/Cdc/ DS e. Docente/Cdc/ DS</p>
<p>Rispetto delle strutture e degli oggetti</p>	<p>Danni alle strutture o agli oggetti</p>	<p>a. richiamo verbale, nota sul libretto personale ammonizione; b. annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia; c. risarcimento del danno sospensione dalle lezioni e obbligo di frequenza; d. sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza sulla base della gravità del danno.</p>	<p>a. docente/Coordinatore/ DS b. docente/Coordinatore/DS c. Cdc/DS d. Cdc/DS</p>
	<p>Reato</p>	<p>a. Art. 328 D.L. 16/04/1994</p>	<p>Cdc/ Capo d'istituto</p>

Approvato il 29 novembre 2017